



“SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

Segreteria Nazionale Prot. 174/2024 – 24.05.2024

Allo

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Centro Unico Stipendiale Interforze
Via Marsala 104
00185 – ROMA -
stamadifesa@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
1° Reparto - 4° Ufficio
c/o Palazzo Marina
00196 - ROMA -
maristat@postacert.difesa.it

STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Generale Centro di Responsabilità
Amministrativa
Piazzale della Marina, 4
00196 – Roma –
mariugcra@postacert.difesa.it

e, p.c.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
Viale dell'Arte 16
00144 - ROMA -
cqcp@pec.mit.gov.it

Argomento: Quota esente da tassazione della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Criticità Amministrativo / Contabili per il personale militare della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.-

P.E.C.

La scrivente O.S. (APCSM), nella continua opera di tutela dei propri iscritti, costituiti dal personale militare della Forza Armata Marina e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con la presente porge all'autorevole attenzione di codesto Stato Maggiore la situazione di disagio in capo ai colleghi che, tramite diverse segnalazioni, hanno rappresentato l'errata corresponsione dell'indennità di trasferimento.





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

Com'è noto, la Legge 29 marzo 2001, n. 86 con l'art. 1 (Indennità di trasferimento) comma 1) dispone che: “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che “L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.”

L'articolo 51 comma 7 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 dispone che: “Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni di lire (€ 1.549.37) per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni di lire (€ 4.648.11) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che al personale trasferito d'autorità che usufruisce di alloggio di servizio fornito a titolo gratuito dall'Amministrazione debba applicarsi





“SINDACATO NAZIONALE MARINA” S.I.N.A.M.

quanto disposto dall'articolo 51 comma 7 del TUIR e cioè la non imponibilità previdenziale, assistenziale e fiscale fino alla somma di € 1.549,37 pari alle vecchie 3 milioni del vecchio conio.

Orbene la scrivente O.S. ha potuto constatare che ciò non corrisponde a quanto viene effettivamente praticato nella corresponsione dell'indennità in parola, infatti si è avuto modo di verificare controllando scrupolosamente i cedolini mensili di Forza Armata dei nostri iscritti che l'importo esente da qualsiasi tipo di ritenute non è di € 1.549,37, ma lo stesso è inferiore di circa € 309,00. L'errore a nostro avviso è stato causato da un bug nel programma che riduce del 20 per cento non solo la prevista indennità ma anche la quota esente da ritenute.

Per quanto sopra argomentato, si è riscontrato un diffuso e preoccupante malcontento tra i nostri iscritti; pertanto rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si chiede formalmente di porre in essere con ogni consentita urgenza tutte le azioni amministrativo/contabili per la risoluzione definitiva della problematica in essere.

Nelle more di ricevere un riscontro alla presente si porgono cordiali saluti.

Roma, lì 24 Maggio 2024



**Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

